



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 16 ottobre 2019.

Oggetto: **Modello 770/2019**

Con la presente si fornisce una sintesi relativa alla compilazione del modello 770, evidenziando le maggiori novità in materia.

Soggetti obbligati

I sostituti d'imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 devono presentare una dichiarazione annuale denominata modello 770. I principali soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta sono:

- le persone fisiche che esercitano arti o professioni
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole
- le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti o professioni
- le società di persone (società semplici, s.n.c., s.a.s.)
- le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione)
- gli enti pubblici e privati di natura commerciale dotati di personalità giuridica
- gli enti pubblici e privati di natura non commerciale con personalità giuridica
- le Amministrazioni dello Stato
- le associazioni, i consorzi e le altre organizzazioni senza personalità giuridica
- i condomini
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori
- gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia (limitatamente ai redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia)

Il modello 770 deve essere utilizzato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici qualora applichino una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nella cd. "locazioni brevi".

1. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Dal 2017 è previsto l'accorpamento del modello 770 semplificato e ordinario. Nonostante l'unificazione dei due modelli dichiarativi, i sostituti d'imposta potranno comunque decidere di inviare separatamente più dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.

Con il modello 770 devono essere dichiarati:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, su alcuni redditi diversi, sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art.25 del D.L.78/2010 (banche e poste) e sulle locazioni brevi;
- i dati relativi alle ritenute operate su altre tipologie di redditi (redditi di capitale, dividendi, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici o privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi e vincite, altri proventi finanziari).

Il modello 770 deve essere predisposto e presentato:

- dai soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta e che:
 - hanno corrisposto nell'anno redditi di lavoro assoggettati a ritenuta alla fonte
 - hanno corrisposto nell'anno redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte (anche a titolo di imposta sostitutiva)
- dagli intermediari (es. notai) e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni di natura finanziaria tenuti per legge a comunicare alla Pubblica Amministrazione i dati aventi rilevanza fiscale

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il modello 770/2019, relativo all'anno 2018, deve essere presentato esclusivamente per via telematica **entro il 31 ottobre 2019** (i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).

Il sostituto d'imposta che nel 2018 ha operato ritenute anche su altre tipologie di redditi deve presentare il modello 770 comprensivo dei quadri relativi ai redditi di capitale oltre ai quadri SS, ST, SV, e SX.

Il modello 770 può essere trasmesso nei seguenti modi:

- trasmissione unitaria: frontespizio e prospetti relativi alle ritenute di lavoro dipendente, lavoro autonomo, locazioni brevi, capitale e altre ritenute (somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi) – SS, ST, SV, SX, SY;
- trasmissione separata con un massimo di tre flussi che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute: ad esempio un flusso con ritenute di lavoro “dipendente”, un altro flusso con ritenute di lavoro “autonomo” ed un altro con ritenute di redditi di “capitale”.
Ciascun flusso deve essere inviato da un intermediario diverso; non è più possibile, per lo stesso intermediario, inviare flussi separati. Mentre, da quest'anno, i flussi potranno essere trasmessi anche separatamente dallo stesso sostituto d'imposta. Gli intermediari dovranno rispettare alcune regole di abbinamento riguardo alle ritenute su “Locazioni brevi” e “Altre ritenute” (ritenute su pignoramenti), più precisamente:
 - le ritenute “Locazioni brevi”, in presenza anche di ritenute lavoro autonomo, dovranno essere trasmesse in abbinamento con queste ultime. In assenza di ritenute lavoro autonomo potranno essere trasmesse da sole o in abbinamento con qualsiasi altra tipologia di ritenuta;
 - le “Altre ritenute” devono essere abbinata ad uno dei tre flussi principali: “Dipendente” – “Autonomo” – “Capitali”.

Le modalità con le quali il sostituto d'imposta assolve i suoi obblighi dichiarativi sono specificate nel riquadro “redazione della dichiarazione” del frontespizio del modello 770.

3. PRESENTAZIONE TELEMATICA

La trasmissione telematica del modello 770 può essere effettuata:

- direttamente dal sostituto d'imposta attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.
- per il tramite di soggetti intermediari abilitati (i soggetti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, degli avvocati, dei dottori agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari, i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, i soggetti iscritti al 30/09/1993 nei ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle CCIAA, le associazioni sindacali di categoria degli imprenditori, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, gli studi professionali in cui almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitati, le società di

servizi in cui più di metà del capitale sociale è posseduta da soggetti abilitati, i soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale, i notai, le società tra professionisti iscritte all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, le società tra professionisti iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro) attraverso il servizio telematico Entratel.

- per il tramite di altra società appartenente allo stesso gruppo societario esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

4. DICHIARAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

È possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini quando, prima della scadenza del termine di presentazione, si intende rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.

È possibile presentare una dichiarazione integrativa quando, scaduto il termine di presentazione, si intende rettificare o integrare una dichiarazione già presentata nei termini (è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza).

Le istruzioni de modello 770 prevedono che la presentazione di una dichiarazione integrativa può avvenire:

- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori e/o omissioni dai quali consegua un maggior debito d'imposta (e fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni);
- per correggere errori e/o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito (modifiche a credito del contribuente); in tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

5. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone di due facciate:

- nella prima facciata del frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella dichiarazione 770 ed i diritti che il D.lgs 196/2003 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali;
- nella seconda facciata, sono inseriti i riquadri: tipo dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

Tipo di dichiarazione

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Protocollo dichiarazione inviata	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicare il n° di protocollo della dichiarazione da correggere/integrare indipendentemente dal fatto che il sostituto abbia optato o meno per l'invio della dichiarazione in più flussi.

Nella sezione "tipo di dichiarazione", rispetto allo scorso anno, viene rinominata la casella "protocollo dichiarazione inviata in gestione separata" eliminando "in gestione separata". La casella deve essere compilata per indicare il numero di protocollo della dichiarazione da correggere o integrare indipendentemente dal fatto che il sostituto abbia optato o meno per l'invio telematico in più flussi.

Dati relativi al sostituto

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Casi particolari

Cognome o Denominazione		Nome	
Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	Data di nascita giorno mese anno
		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Codice fiscale	Codice attività	Telefono o fax prefisso numero	
Indirizzo di posta elettronica			
Codice paese estero		Codice di identificazione fiscale estero	
Stato (tab. SA)	Natura giuridica (tab. SB)	Situazione (tab. SC)	Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)

Si segnala l'inserimento della nuova casella "casi particolari" che deve essere barrata per evidenziare la presenza di un rappresentante fiscale di un intermediario estero nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia. Si tratta di specifiche fattispecie previste dalla prassi in cui la stabile organizzazione svolge in Italia attività per le quali la stessa non assume il ruolo di sostituto d'imposta.

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale	Codice carica	Data apertura fallimento giorno mese anno	Data carica giorno mese anno
Cognome		Nome	
		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza	
Indirizzo estero		Telefono o fax prefisso numero	Codice fiscale società o ente dichiarante

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.

In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.

Redazione della dichiarazione

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

		QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
		SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio <input type="checkbox"/>		Dipendente	Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute								
		GESTIONE SEPARATA															
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX <input type="checkbox"/>		Codice fiscale altro incaricato	Sostituto		Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni brevi	Altre ritenute								
		Codice fiscale altro incaricato	Sostituto		Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni brevi	Altre ritenute								

Barrare qualora il sostituto decida di inviare più flussi Anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato

Barrare da parte dell'intermediario nel caso di invio separato

Il riquadro “Redazione della dichiarazione”, già dallo scorso anno, ha subito una significativa rivisitazione per rappresentare la trasmissione di più flussi all’interno della dichiarazione da parte di diversi intermediari. Il quadro è composto da due sezioni denominate “Quadri compilati e Ritenute operate” e “Gestione separata”. La casella “Tipologia di invio” che deve essere compilata per indicare quale tipologia di invio è effettuata. Il sostituto può trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare, indicare:

1 nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);

2 nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

Questa sezione è stata implementata con la nuova casella “incaricato in gestione separata”, la quale deve essere barrata:

- sia nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata inviando lui una parte dei dati e si sia contestualmente avvalso dell’ausilio dell’intermediario per la trasmissione dell’altra parte dei dati (situazione “mista”);
- sia nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata affidando a degli intermediari la trasmissione dei dati della dichiarazione (situazione con solo invio dei dati da parte di intermediari).

Inoltre, dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso contenente i dati riferiti ai diversi redditi:

- “Dipendente” per ritenute operate su redditi di lavoro dipendente/ assimilati;
- “Autonomo” per ritenute operate su redditi di lavoro autonomo/provvigioni/redditi diversi;
- “Capitale” per ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale;
- “Locazioni brevi” per ritenute operate sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU;
- “Altre ritenute” per ritenute operate su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.

Ad esempio, nel caso in cui il sostituto debba trasmettere i dati relativi a redditi di lavoro dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle “Dipendente” e “Autonomo”.

La sezione “Gestione separata” deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice “2” nella casella “Tipologia invio”.

L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate. I flussi potranno essere trasmessi anche separatamente dallo stesso sostituto d’imposta ovvero in parte dall’intermediario e in parte dal sostituto d’imposta. Resta ferma la possibilità di inviare i dati in un unico flusso ovvero di inviarli separatamente a cura di intermediari tra loro diversi.

Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al modello 770, dovrà barrare la casella inerente il flusso inviato all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” e indicare nella sezione “Gestione separata” il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali, barrando anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.

Un’altra importante novità introdotta nel 770/2019 è rappresentata dalla possibilità per il sostituto d’imposta di effettuare invii separati anche senza avvalersi, in tutto o in parte di un altro soggetto incaricato.

A tal proposito è stata introdotta la casella “Sostituto” che deve essere barrata:

- a cura del sostituto qualora decida di effettuare invii separati provvedendovi integralmente, ovvero;
- a cura dell’intermediario qualora il sostituto decida di effettuare invii separati provvedendovi parzialmente lasciando ad un intermediario l’onere di inviare la restante parte dei dati.

Firma della dichiarazione

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Attestazione <input type="checkbox"/>	Situazioni particolari <input type="text"/> Codice <input type="text"/>		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>		
			FIRMA DEL DICHIARANTE		
	Soggetto	Codice fiscale	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>
	Soggetto	Codice fiscale	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>
	Soggetto	Codice fiscale	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>
	Soggetto	Codice fiscale	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>
	Soggetto	Codice fiscale	<input type="text"/>	FIRMA	<input type="text"/>

Nella seconda facciata, sezione “Firma della dichiarazione” continua ad essere prevista la possibilità, per il contribuente, di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione delle istruzioni del modello 770, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. Alla data non sono stati identificati codici per la compilazione della nuova Sezione.

È ancora presente la casella “Attestazione” per la gestione di quanto previsto dal co. 74, dell’art. 1, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto il controllo sulle compensazioni dei crediti, emergenti dalle dichiarazioni fiscali, di importo superiore a € 5.000 annui (così come modificato dall’art. 3 del D.L. 50/2017). Se il credito viene utilizzato in compensazione in F24 per importi superiori al suddetto limite, il sostituto d’imposta ha l’obbligo di richiedere:

- l’apposizione del visto di conformità a cura del responsabile del CAF imprese o del professionista abilitato (art. 35, c. 1 lett. A), del D.Lgs 241/1997);

oppure, in alternativa

- la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. In questo caso se la sottoscrizione viene apposta anche ai fini dell’attestazione dell’esecuzione dei controlli (art. 2, c. 2, D.M. n. 164/1999) il sostituto d’imposta deve barrare la casella “Attestazione”.

Impegno alla presentazione telematica

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>	
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione <input type="checkbox"/>	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>	
Data dell'impegno <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno		FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>	Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>

L’intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente al momento del ricevimento della dichiarazione o della presa in carico della sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica, redatto in forma libera, datato e sottoscritto dall’intermediario stesso. La data dell’impegno deve poi essere riportata anche nello specifico riquadro del frontespizio.

Nella lettera di impegno deve essere specificato se la dichiarazione è stata consegnata già compilata (e quindi l'intermediario cura solamente l'invio telematico) oppure se deve essere l'intermediario a predisporre la dichiarazione.

Nella casella denominata "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", l'intermediario deve indicare il codice:

1 se la dichiarazione è stata predisposta direttamente dal contribuente;

2 se la dichiarazione è stata predisposta dal medesimo soggetto che ne cura la trasmissione.

6. QUADRO SS

Il quadro SS contiene i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello 770 (principalmente quadri dei redditi di capitale). Dallo scorso anno è stato inserito un ulteriore rigo per rappresentare i dati contenuti nel prospetto SY.

7. QUADRO DI

Il quadro "DI" è compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2018 una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2014 relativa al 2013 presentata nel 2018).

8. PROSPETTO ST

Da gennaio 2015, sono in vigore le nuove regole di compensazione, direttamente nel Mod. F24 mediante i codici tributo appositamente istituiti dall'Agenzia delle Entrate, dei crediti restituiti ai sostituiti (risultanti in sede di conguaglio di fine anno ovvero di fine rapporto o dalle operazioni di conguaglio 730) nonché delle somme versate in eccesso. Le compensazioni tra ritenute a debito e importi a credito effettuate nel Mod. F24 (compensazioni esterne) non trovano alcuna evidenza nel prospetto ST.

Fino allo scorso anno, e per molto tempo, è stato applicato il principio della stretta corrispondenza tra righe del prospetto ST e i dati indicati nei righe del modello di pagamento F24, cioè il sostituto doveva utilizzare un distinto rigo ST per ciascun rigo del Mod. F24. Da quest'anno, con il provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 184633 del 7 giugno 2019, viene richiesta l'esposizione aggregata, cioè i versamenti esposti in F24 anche in modalità disaggregata dovranno essere esposti nei righe del prospetto ST in modalità unitaria a parità di periodo di riferimento, codice regione (per sezione II), codice tributo e data di versamento.

Quando, invece, i versamenti debbano denotarsi separatamente per la presenza di differenti note al punto 10, non andrà disposta l'aggregazione dei dati nel quadro ST, ma dovranno essere compilati più righe.

9. PROSPETTO SV

Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

10. PROSPETTO SX

Il quadro SX, a seguito dell'unificazione dei modelli 770 semplificato ed ordinario, accoglie i campi riepilogativi dei crediti e del relativo utilizzo precedentemente contenuti nei rispettivi dichiarativi. Nel presente approfondimento verranno analizzate le sezioni relative ai redditi di lavoro dipendente/assimilati e redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La maturazione dei crediti ed il loro utilizzo in compensazione devono essere evidenziati nel modello 770 attraverso apposite indicazioni da inserire nel prospetto SX.

Il quadro SX presenta **alcune rilevanti novità**, rispetto allo scorso anno. In particolare, nel rigo SX1:

- è stato eliminato il campo 3 credito derivante da conguaglio su somme detassabili nel quale trovava esposizione il credito di imposta sostitutiva (10%) derivante da conguaglio di premi detassati e ricondotti a tassazione ordinaria. Il predetto credito, quest'anno, va ricompreso a campo 1 del medesimo rigo SX1;

- il vecchio campo 4 “Altri crediti” è stato sdoppiato:
 - in campo 3 “Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale” e
 - in campo 4 “Credito su IVIE versata da società fiduciaria”.

I campi 3 e 4 contengono i medesimi importi richiesti fino allo scorso anno cumulativamente nel campo 4. Con riferimento al rigo SX3, si segnala il nuovo campo “credito APE” destinato all’INPS.

Nei righe SX1, SX2 e SX3 devono essere indicati i crediti maturati nell’anno (suddivisi a seconda della causa che li ha generati).

Il rigo SX4 è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nell’anno 2018.

Quando la dichiarazione si chiude con un credito richiesto in compensazione (e quindi in tutti i casi in cui è stato compilata la colonna 5 del rigo SX4) deve essere obbligatoriamente compilata anche la sezione “riepilogo del credito da utilizzare in compensazione” del prospetto SX, che, quest’anno, le istruzioni prevedono includere anche l’eventuale credito derivante da ritenute su pignoramenti:

Il rigo SX47 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto il “Bonus 80 euro” nel corso dell’anno 2018. Il rigo, quest’anno non ha subito modifiche.

11. PROSPETTO SY

Il prospetto SY è stato creato per rappresentare i dati relativi a:

- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché
- ritenute operate dalle banche e dalle Poste Italiane, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito nella misura del 10% all’atto dell’accredito dei pagamenti, dovute dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (art. 25 del D.L. 78/2010);
- somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

Pertanto, il prospetto SY in esame si compone di quattro sezioni:

- la prima sezione deve essere compilata dal debitore principale (soggetto a pignoramento) nei soli rari casi in cui rivesta la qualifica di sostituto d’imposta e sia stato pignorato da un soggetto terzo;
- la seconda sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme;
- la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a;
- la quarta sezione deve essere compilata per indicare le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

1. OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

Quando il sostituto d’imposta è interessato (nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione o nel periodo d’imposta successivo entro i termini di presentazione della dichiarazione) da operazioni societarie straordinarie ovvero da successioni mortis causa è necessario predisporre il modello 770 secondo regole apposite, diverse a seconda che tali operazioni determinino o meno l’estinzione del sostituto d’imposta e prevedano o meno la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto.

Operazioni che determinano l’estinzione del sostituto d’imposta senza prosecuzione dell’attività:

- liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa
- successione mortis causa

Il sostituto estinto non è giuridicamente in grado di assolvere l’adempimento dichiarativo (in quanto estinto); il modello 770 deve essere presentato dal liquidatore, dal curatore fallimentare, dal commissario giudiziale o dall’erede in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato; i dati da indicare sono quelli del sostituto estinto, mentre i dati del soggetto dichiarante (liquidatore, curatore fallimentare, commissario giudiziale o erede) devono essere indicati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”

Operazioni che determinano l’estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività:

- fusione (anche per incorporazione) o scissione totale
- scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività con ditta individuale di uno soltanto dei soci
 - successione mortis causa con prosecuzione dell'attività da parte di un erede
 - cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, la cessione o il conferimento di un ramo di azienda da parte di imprenditore individuale continua, invece, a rappresentare un'operazione senza estinzione.

Il soggetto che prosegue l'attività è tenuto a presentare il modello 770 comprensivo dei dati relativi al periodo dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto (che, in quanto tale, non è giuridicamente in grado di assolvere l'adempimento dichiarativo).

Operazioni che non determinano l'estinzione del sostituto d'imposta:

- trasformazione
- scissione parziale
- cessione o affitto di azienda (o di ramo di azienda)

Gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono in tali operazioni (nessuno dei quali si estingue), compreso quindi il sostituto cedente

2. SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Mancato versamento delle ritenute nei termini

La violazione è punita con una sanzione pari al 30% delle somme non versate o versate oltre la scadenza, alla quale devono aggiungersi gli interessi per tardato pagamento calcolati al tasso legale annuo (0,30% fino al 31/12/2018 e 0,80% dal 1/1/2019).

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha modificato l'art. 13 del D.lgs 471/97 inserendo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nuove opportunità di ravvedimento, in particolare ha previsto, come vedremo in seguito, la possibilità di adottare tale istituto per sanare casi di omesso/insufficiente versamento anche dopo la scadenza della dichiarazione relativa all'anno della violazione.

Altra importante novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 è costituita dalla possibilità di regolarizzare errori ed omissioni anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Il ravvedimento è tuttavia applicabile fino al momento in cui non vengono notificati atti di liquidazione e di accertamento o un avviso bonario da liquidazione automatica.

Inoltre, con l'introduzione del comma 1-quater, è previsto ulteriormente che, al contrario, il ravvedimento non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la sanzione ordinaria del 30%, per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs 158/2015:

- è ridotta al 15% dell'imposta non versata per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni;
- la sanzione del 15% è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.

Ravvedimento operoso in un momento successivo al versamento del tributo

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 42/E del 12 ottobre 2016 era intervenuta nuovamente in tema di ravvedimento per fornire precisazioni/conferme circa la determinazione delle sanzioni in misura ridotta nel caso di ricorso al ravvedimento operoso in un momento successivo al versamento del tributo.

Inoltre, con la conversione in legge del Decreto Crescita viene inserito l'art. 13-bis D. lgs 472/1997 che contiene una norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso. Tale articolo prevede che il contribuente possa avvalersi del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato dell'imposta. In particolare, viene stabilito che:

- nel caso in cui l'imposta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale

tardivo versamento. In tal caso, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo. La riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso;

- nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare il ravvedimento:
 - per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo
 - per il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

In base alla formulazione dell'art. 13 comma 1, del D.lgs 472/97 le misure delle sanzioni applicabili dal 1/1/2016 sono:

TABELLA RIASSUNTIVA FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DAL 1/1/2016		
Fattispecie	Termini	Sanzione ridotta da versare contestualmente alle ritenute ed ai relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo del 0,30% fino al 31/12/2018 e 0,80% dal 01/01/2019 maturati giorno per giorno)
Ravvedimento sprint	Entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il regolare versamento	1/10 di un 1/15 della sanzione piena del 15% = 0,10% per ogni giorno di ritardo nell'ambito dei 15 giorni dalla ordinaria scadenza (D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 e D.lgs 158/2015) - decorrenza 1/1/2016 fissato dalla Legge di stabilità 2016
Ravvedimento breve	dal 15° giorno dopo la scadenza fino al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine previsto per il regolare versamento	1/10 della sanzione piena del 15%=1,50% (Legge 220/2010 art. 1, comma 20 e D.lgs 158/2015) - decorrenza 1/1/2016 fissato dalla Legge di stabilità 2016
Ravvedimento intermedio	dopo i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dopo la scadenza del termine previsto per il regolare versamento	1/9 della sanzione piena del 15% = 1,6666% (Legge 190/2014 art. 1, comma 637 e D.lgs 158/2015) - decorrenza 1/1/2016 fissato dalla Legge di stabilità 2016
Ravvedimento lungo	dopo i 90 giorni ma entro il termine di presentazione del modello 770 relativo all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 della sanzione piena del 30%= 3,75%, (Legge 220/2010 art. 1, comma 20 - Legge di stabilità)
Ravvedimento entro i 2 anni (escludendo le ipotesi precedenti) (decorre dal 1° gennaio 2015)	Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione	1/7 della sanzione piena del 30% = 4,2857% (Legge 190/2014 art. 1, comma 637 - Legge di stabilità 2015)
Ravvedimento oltre i 2 anni (escludendo le ipotesi precedenti) (decorre dal 1° gennaio 2015)	Ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione	1/6 della sanzione piena del 30%= 5,00% (Legge 190/2014 art. 1, comma 637 - Legge di stabilità 2015)

Mancata effettuazione della ritenuta al percipiente

La violazione è punita con una sanzione pari al 20% dell'ammontare non trattenuto (salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'omesso versamento delle ritenute che normalmente si accompagna a tale violazione)

Errori di compilazione del modello F24

Se il modello F24 utilizzato per il versamento delle ritenute non contiene gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che effettua il pagamento (es. mancanza e/o erronea indicazione dei dati anagrafici e di residenza) e/o per l'imputazione delle somme versate (es. mancanza e/o erronea indicazione del codice tributo) è prevista la sanzione da 100 € a 500 €

Non punibilità: si tratta di violazioni formali che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta né sul versamento del tributo e che inoltre non pregiudicano l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli uffici pubblici preposti, per le quali l'art. 20 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) esclude l'applicazione delle relative sanzioni; i dati erroneamente indicati (dati anagrafici del contribuente, periodo di riferimento, codice tributo, suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo e viceversa) possono essere corretti mediante la presentazione di una semplice istanza di correzione ad uno qualsiasi degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate

Mancata presentazione del modello F24 con saldo a zero

L'omessa o la tardiva presentazione del modello F24 con saldo uguale a zero per effetto delle compensazioni consentite è punita con una sanzione di 100 €, che si riduce a 50 € se il ritardo nella presentazione non supera i cinque giorni (fino al 31/12/2015 la sanzione base era di € 154 e la sanzione ridotta era di € 51).

Ravvedimento dal 1/1/2016:

- la sanzione dovuta è € 5,56 (1/9 di € 50,00) in caso di presentazione entro 5 giorni lavorativi successivi;
- la sanzione dovuta è € 11,11 (1/9 di € 100,00) in caso di presentazione entro 90 giorni lavorativi successivi;
- la sanzione dovuta è € 12,50 (1/8 di € 100,00) in caso di presentazione oltre 90 giorni ma entro il termine della presentazione del modello 770 relativo all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- alla sanzione base di € 100,00 verranno applicate le ulteriori riduzioni previste in base alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater in caso di presentazione oltre il termine della presentazione del modello 770 relativo all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, sempre che nel frattempo non venga notificato al contribuente un avviso bonario a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

Tabella riassuntiva

Momento della presentazione F24 saldo zero	Importo sanzione ridotta
entro 5 giorni lavorativi	€ 5,56
dopo 5 giorni entro 90 giorni lavorativi	€ 11,11
Dopo 90 giorni, ma entro un anno dall'omissione	€ 12,50
Dopo un anno, ma entro due anni dall'omissione	€ 14,29
oltre due anni dall'omissione	€ 16,67
dopo un PVC	€ 20,00

Omessa presentazione della dichiarazione

La violazione si sostanzia, oltre che nell'ipotesi di mancata presentazione, anche in caso di:

- dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni
- dichiarazione redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto privo della rappresentanza legale o negoziale non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

La violazione è sanzionata in modo diverso a seconda che le ritenute siano state versate o non siano state versate:

- se le ritenute, benché non dichiarate, sono state interamente versate entro il termine di presentazione della dichiarazione la sanzione va da un minimo di 250 € ad un massimo di 2.000 €. Tuttavia, se la

dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo si applica la sanzione da € 150,00 ad € 500,00; la sanzione per omessa indicazione del percipiente è pari ad € 25,00;

- se le ritenute non sono state versate entro il termine di presentazione della dichiarazione la sanzione va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 € (la sanzione è applicabile anche quando una sola delle ritenute risulti non versata alla data di presentazione della dichiarazione); in questo caso alla sanzione per omessa presentazione devono aggiungersi quelle previste per il mancato versamento delle ritenute (sanzione pari al 30% delle ritenute non versate più interessi legali). Tuttavia, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (e in ogni caso prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza), si applica la sanzione dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 200,00.

Sarebbe inoltre prevista la sanzione di 50 € per ogni percipiente non dichiarato; tuttavia, in base alle regole sul concorso formale di violazioni (secondo le quali il soggetto che, con una sola azione o omissione, viola diverse disposizioni, è punito con la sanzione relativa alla sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio), in caso di mancata presentazione del modello 770 deve essere applicata la sanzione relativa all'omessa presentazione della dichiarazione maggiorata di un quarto o raddoppiata (mentre non deve essere applicata anche la sanzione per la conseguente omessa indicazione dei percipienti)

Il D.lgs 15/2015 ha modificato l'art. 5 del D.lgs 74/2000 prevedendo che l'omessa dichiarazione costituisce reato se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 50.000. Tale reato è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Tardiva presentazione della dichiarazione

Con la Risoluzione 42/2016 l'Agenzia ha chiarito che la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è considerata valida ma è punita con una sanzione che va da un minimo di 250 € ad un massimo di 500 €

Ravvedimento: la presentazione spontanea della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine comporta l'applicazione di una sanzione ridotta pari ad 1/10 della sanzione minima, pari a 25,00 €, da versare sempre entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione

Dichiarazione infedele (incompleta)

L'inesatta indicazione di redditi e ritenute (cioè la dichiarazione di importi inferiori a quelli effettivi accertati dall'ufficio competente) è sanzionata in modo diverso a seconda che le ritenute siano state versate o non siano state versate:

- se le ritenute, benché non dichiarate, sono state interamente versate entro il termine di presentazione della dichiarazione la sanzione va da un minimo di 250 € ad un massimo di 2.000 €
- se le ritenute non sono state versate entro il termine di presentazione della dichiarazione la sanzione va dal 90% al 180% dell'ammontare delle ritenute non versate e non dichiarate, con un minimo di 250 €; in questo caso alla sanzione per dichiarazione infedele devono aggiungersi quelle previste per il mancato versamento delle ritenute più interessi legali.

Se poi la violazione determina l'omessa indicazione di uno o più percipienti è prevista l'ulteriore sanzione di 50 € per ogni nominativo non dichiarato

Ravvedimento Esempio: la presentazione spontanea di una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo comporta l'applicazione di una sanzione ridotta pari ad 1/8 della sanzione minima, da versare entro il termine anzidetto, e quindi pari a:

- 31,25 € in caso di ritenute interamente versate;
- 11,25% delle ritenute non versate, con un minimo di 31,25 €

Qualora si configuri anche la violazione inerente all'omessa indicazione di uno o più percipienti, anche la relativa sanzione è ridotta ad 1/8 ed è quindi pari a 6,25 € per ogni percipiente.

Il ravvedimento comporta il versamento delle eventuali ritenute non versate e dei relativi interessi e le sanzioni variabili in funzione del periodo in cui il ravvedimento viene effettuato

Mancata o errata indicazione dei dati del contribuente

In caso di omessa, inesatta o incompleta indicazione dei dati del contribuente nella dichiarazione è prevista una sanzione che va da un minimo di 500 € ad un massimo di 4.000 €.

Sanzione penale per omesso versamento delle ritenute certificate

Il sostituto d'imposta che, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale modello 770, non ha versato le ritenute operate e risultanti dalle certificazioni rilasciate ai soggetti sostituiti per un ammontare complessivo superiore a 150.000 € (nel periodo d'imposta) è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA